BOIS009009 - ABB9214 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006122 - 19/10/2025 - I.7 - U

Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore
TECNICA COMMERCIALE - SCIENTIFICA - PROFESSIONALE
"Caduti della Direttissima"
Uffici Amministrativi e Presidenza - Via Toscana n.21 - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO)
Codice Fiscale 92004610371 - Tel.0534803511
E-mail: bois009009@istruzione.it; Sito web: www.isicast.edu.it; pec:bois009009@pec.istruzione.it

Comunicato n.89

A tutto il Personale Scolastico
Alle Famiglie
Alla Commissione Elettorale

VADEMECUM ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il giorno 23 novembre dall'h 8:00 all'h 12:00 e il giorno 24 novembre dall'h 8:00 all'h 13:30, si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto, per l'individuazione di 6 (sei) membri della componente docente, 3 (TRE) membri della componente genitori, 3 (TRE) membri della componente studenti e 1 (uno) membri della componente personale ATA.

Le liste dei candidati, ognuna delle quali potrà contenere il nominativo di aspiranti pari al doppio della componente da eleggere, dovranno essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale, istituita presso la Segreteria scolastica, dalle h 9:00 del ventesimo giorno alle h 12.00 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
Per tutto ciò che attiene la modalità prevista per le elezioni, la formazione e la presentazione delle liste, si rimanda a quanto previsto dalla normativa di cui all'OM 215/91 e ss.mm.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso in via cautelare in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente e genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia, il candidato eventualmente eletto in più Consigli d'Istituto, anche se per la stessa componente, non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli. I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente e del personale amministrativo e ausiliario, spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o al termine dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di sovrannumero. I docenti in servizio in più Istituti scolastici possono esercitare l'elettorato attivo o passivo in tutte le scuole in cui prestano servizio.

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

I membri delle commissioni elettorali, che risultino inclusi in liste di candidati, devono essere immediatamente sostituiti. In sede di emanazione del Decreto di nomina, il Dirigente Scolastico, qualora rilevino, d'ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invita l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presso ciascun Istituto statale è costituita la Commissione Elettorale d'Istituto. La Commissione Elettorale d'Istituto nominata dal Dirigente Scolastico è composta di cinque membri: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nell'Istituto; due tra i genitori degli alunni iscritti nel circolo o nell'Istituto.
La Commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
La Commissione è nominata non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
La Commissione delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti. Tutte le decisioni della commissione predetta sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Dirigenti Scolastici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le Commissioni anche con un numero di membri inferiore a quello previsto, tendendo nei limiti del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono il Consiglio d'Istituto.
Le commissioni, pertanto, sono comunque validamente costituite anche se in esse non ne sono rappresentate tutte le componenti.

La Commissione Elettorale viene nominata dal Dirigente Scolastico entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni (9 ottobre 2025) ha la durata di un biennio ed è costituita da 5 membri, dei quali 2 docenti, 2 genitori e 1 per il personale A.T.A.

ELENCHI DEGLI ELETTORI – ***RICORSI*** (Artt. 27, 28 OM 215/1991)

Il Dirigente Scolastico comunica alla Commissione elettorale gli elenchi degli elettori entro il 35° giorno antecedente la data delle votazioni.
La Commissione elettorale forma e aggiorna gli elenchi degli elettori, distinti per le varie componenti (docenti, genitori, ATA) e per ciascun seggio, in ordine alfabetico. Negli elenchi sono inclusi coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti per l'elettorato attivo alla data di indizione delle elezioni.
La Commissione elettorale deposita gli elenchi degli elettori in segreteria scolastica entro il 25° giorno antecedente la data delle votazioni per metterli a disposizione di chiunque li richieda. Del deposito viene data comunicazione, nello stesso giorno, mediante avviso affisso all'Albo della sede a all'Albo online del sito web dell'Istituto.

Gli elenchi degli elettori devono recare cognome, nome, luogo e data di nascita degli stessi. Avverso l'errata compilazione degli elenchi è ammesso ricorso entro i 5 giorni successivi alla data in cui è stato comunicato il loro deposito. Entro i successivi 5 giorni la commissione elettorale decide in via definitiva sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e acquisita al protocollo della scuola.

Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, nel giorno del loro insediamento mediante atto formale della commissione elettorale che informa della trasmissione degli elenchi con avviso all'albo della sede e all'albo on line. Gli elenchi depositati nei seggi possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta.

LISTE DEI CANDIDATI (Artt. 30, 31 OM 215/1991)

Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna componente: genitori; personale docente; personale A.T.A. e possono essere formate anche da un solo nominativo.
I candidati inclusi nelle liste devono essere contrassegnati mediante numeri arabi progressivi e identificati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita. Ciascuna lista deve essere presentata con le allegate dichiarazioni di accettazione dei candidati (rese in carta semplice e indirizzate alla Commissione elettorale di Istituto) nelle quali si espliciti la non appartenenza ad altre liste della stessa componente nello stesso Istituto. Si ricorda al riguardo che nessun candidato può essere inserito in liste diverse dello stesso Istituto, né può presentare alcuna lista. Le firma dei candidati accettanti e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico, ovvero, dal docente collaboratore delegato, previa presentazione di documento identificativo in corso di validità, qualora non sia possibile procedere all'identificazione mediante conoscenza personale.
L'autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori può effettuarsi, indifferentemente:
● mediante certificati di autenticazione in carta semplice, allegati alle liste e recanti per ciascun candidato/presentatore, prima della firma: cognome, nome, luogo e data di nascita, estremi del documento di riconoscimento del richiedente;
● mediante firma per autenticazione apposta direttamente sulle liste, con indicazione degli estremi del documento di riconoscimento del richiedente; In entrambi i casi, a margine di ciascuna firma dovrà esserci uno spazio riservato per l'autenticazione del dirigente scolastico o del suo delegato.

❖ ***PRESENTAZIONE*** (Art. 32 OM 215/1991)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:
● da almeno due elettori della componente, ove questi non siano superiori a 20;
● da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi siano superiori a 20 ma non superiori a 200
(la frazione superiore si computa per unità intera);
● da almeno 20 elettori della componente, ove questi siano superiori a 200.

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, secondo l'ordine cronologico di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria:

12 CANDIDATI PER LA COMPONENTE DOCENTE

6 CANDIDATI PER LA COMPONENTE GENITORI

6 CANDIDATI PER LA COMPONENTE STUDENTI

2 CANDIDATI PER LA COMPONENTE ATA

I membri della Commissioni elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non

possono essere candidati.

Non è ammesso il ritiro di un candidato dopo la presentazione della lista, fatto salvo il successivo diritto di rinunciare alla nomina.

❖ *VERIFICA* (Artt. 33,34 OM 215/1991)

La Commissione elettorale verifica che le liste siano:

- ✓ sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che questi siano della stessa componente della lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;
- ✓ accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nominativi dei candidati per i quali si verifichi il difetto di uno solo dei predetti requisiti.

La Commissione elettorale deve inoltre:

1. provvedere a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando i nominativi dei candidati secondo l'ordine di numerazione con cui gli stessi sono inseriti nella lista;
2. cancellare i nominativi dei candidati inseriti in più liste;
3. cancellare i nominativi dei presentatori che abbiano presentato più liste, verificando che il loro numero non scenda sotto il minimo prescritto e invitando, in tale circostanza, mediante avviso pubblicato all'Albo della sede e all'Albo on line, i diretti interessati a regolarizzare la presentazione della lista entro i 3 giorni dalla sua presentazione e comunque non oltre il terzo giorno successivo al termine prescritto per la presentazione delle liste.

Di tutte le operazioni effettuate la commissione elettorale redige un verbale. Le decisioni prese sulla regolarizzazione delle liste sono rese pubbliche entro 5 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse, mediante affissione all'Albo, e possono essere impugnate entro i due giorni successivi da tale data, con ricorso all'Ufficio Scolastico competente, che si pronuncia in merito nel termine di due giorni.
Le liste definitive sono affisse all'Albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI (Art. 35 OM 215/1991)

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata dai rappresentanti di lista, dai candidati, dalle oo.ss., dalle associazioni dei genitori e professionali, riconosciute a livello ministeriale per le rispettive categorie da rappresentare.
È consentito lo svolgimento di riunioni dedicate alla presentazione dei programmi, negli edifici scolastici, fuori dall'orario delle lezioni e in locali riservati agli elettori. A tal fine questa istituzione scolastica si mette a disposizione presso la sede centrale di via Toscana n.21 a Castiglione dei Pepoli - BO.

Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni in base all'ordine cronologico delle richieste ricevute, dandone contestuale comunicazione tramite avviso all'albo della sede e al l'Albo online.

PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE (Art. 36, comma 7, OM 215/1991)

Le schede devono essere costituite da fogli di uguale grandezza e devono riportare su entrambi i lati la dicitura "Elezioni del Consiglio d'Istituto" e, in funzione del numero della componente e gli elettori, dovranno essere suddivise in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la dicitura "Genitori" "Docenti" "Personale ATA".

Il Dirigente Scolastico provvede a fornire ai seggi i fogli necessari all'atto del loro insediamento, stampandoi fac-simile delle schede in numero adeguato agli elettori del seggio per ciascuna componente.
Tutte le schede devono recare l'indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale riferita alla componente della categoria di riferimento.
Le schede devono essere vidimate dalla firma di uno degli scrutatori del seggio, qualora la firma sia apposta in anticipo, le schede devono essere custodite in plichi sigillati e siglati in corrispondenza dei lembi di chiusura.
Sulla parte interna delle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, devono essere riportati i nominativi dei candidati.

COSTITUZIONE, SEDE, COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI

(Artt. 37, 38, OM 215/1991)

Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle diverse categorie da rappresentare. Il seggio è validamente costituito anche qualora non sia stato possibile rappresentare tutte le componenti o assicurare le tre unità.
Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell'ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.
Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.
Per esigenze organizzative, nel nostro Istituto è previsto un seggio elettorale unico presso la Scuola Primaria Gianni Rodari sita L. go Pietro Nenni n.6.
I candidati non possono far parte dei seggi. La designazione dei componenti è effettuata dal Dirigente Scolastico su indicazione della Commissione elettorale.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

ESONERO DAL SERVIZIO, GRATUITA', RECUPERO (Art. 39 OM 215/1991)

Il personale della scuola nominato quale membro di Commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario, dalle prestazioni di servizio conservando il trattamento economico.
Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo, il riposo festivo non goduto è tuttavia compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nella settimana successiva.
Il personale nominato assente dal servizio sarà sostituito dal personale supplente.

VOTAZIONI (Art. 40 OM 215/1991)

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti.
Prima di ricevere la scheda, gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo.
Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, realizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei componenti del seggio, per assicurare la segretezza del voto.

Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate.
Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità: Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta; le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato; il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a due, per il personale ATA è esprimibile una sola preferenza. Deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola votano una sola volta.
Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto.
Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il Presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori. Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può riservarsi di chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la necessità. In modo analogo procede il Presidente in caso di assenza degli scrutatori. Nel caso in cui non sia possibile nominare figure sostitutive degli assenti, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

RAPPRESENTANTI DI LISTA - SCRUTINIO (Artt. 41,42,43 OM 215/1991)

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica al Presidente della Commissione e del seggio elettorale il nominativo del rappresentante di lista, in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale.
I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all'insediamento dei seggi.
Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da Presidente e scrutatori presenti.
Dal processo verbale devono risultare:
a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;
b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.

- Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il
  voto deve essere validamente attribuito alla lista prescelta e non ai candidati.
- Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza.
- Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il Presidente procede alla
  riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista.

- Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per
  l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.
- L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il Presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento).
- Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l'istituto, l'altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura "Elezione del Consiglio di istituto" deve essere rimesso al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

ATTRIBUZIONE DEI POSTI (Artt. 44 OM 215/1991)

Si procede alla determinazione della cifra individuale di ciascuna lista, sommando i voti validi risultanti dagli atti trasmessi dai diversi seggi e la cifra individuale di ciascun candidato, sommando i voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero di Consiglieri a ciascuna lista si procede come indicato di seguito:

si divide la cifra elettorale, data dalla somma dei voti validi per ciascuna lista, per: 1,2,3,4…

si selezionano, in ordine decrescente, i quozienti più alti, fino a raggiungere il numero di consiglieri da associare a quella data componente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria dei quozienti ordinati in senso decrescente.
A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di cifra elettorale, si procederà per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, allora i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. A parità di preferenze ottenute, i candidati di una stessa lista sono individuati in funzione dell'ordine numerico di collocazione nella lista. Lo stesso criterio si segue nel caso in cui tutti i candidati della stessa lista non abbiano ottenuto alcuna preferenza.

PROCLAMAZIONI - RICORSI (Artt. 44 OM 215/1991)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti nelle 48 ore successive alla conclusione delle operazioni di voto, mediante comunicazione del correlato elenco pubblicato all'Albo della scuola e all'Albo online.
I rappresentanti di lista o i candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla Commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni.
Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Di seguito il calendario delle operazioni

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI	
19 ottobre 2025 - 35° giorno antecedente la data delle votazioni	Il DS comunica alla CE (Commissione Elettorale) i nominativi degli elettori distinti per componente e per seggio.
29 ottobre 2025 - 25° giorno antecedente la data delle votazioni	La CE deposita presso la segreteria scolastica gli elenchi degli elettori, distinti per componente, e le sedi dei seggi per la contestuale pubblicazione all'Albo della sede scolastica e all'Albo on line. Entro tale data la Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale.
3 novembre 2025	Termine per la presentazione di eventuali ricorsi alla CE, da parte degli aventi diritto
dalle ore 9:00 del 3 novembre 2025 - 20° giorno antecedente la data delle votazioni - alle ore 12:00 dell'8 novembre 2025 - 15° giorno antecedente la data delle votazioni	Termine per la presentazione delle liste da parte dei candidati, per ciascuna delle componenti
Entro le ore 15:00 dell'8 novembre 2025 - 15° giorno antecedente la data delle votazioni	La CE cura l'affissione, all'Albo della sede scolastica e all'Albo on line, delle liste dei candidati presentate per ciascuna componente
Entro le ore 15.00 del giorno 11 novembre 2025	Regolarizzazione delle liste entro i 3 giorni dalla presentazione
Dal 18° giorno antecedente la data delle votazioni (5/11/2025) al 2° giorno antecedente la data delle votazioni (21/11/2025)	Possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi. Dietro richiesta degli interessati, sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi.

Entro il 18 novembre 2025 - 5° giorno antecedente la data delle votazioni	Nomina componenti del seggio e insediamento

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica

Simona Urso

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse